

RELAZIONE GENERALE SULLA PARTE IV DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO – RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Al pari delle altre parti del provvedimento ed in ossequio ai principi generali anche la parte quarta :

-accorpa le disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina ;

- raccoglie con visione unitaria la pluralità di disposizioni emanate successivamente all’emanazione del Dlgs 22/97 e disseminate in normative di vario genere, nel tempo; in tale contesto la parte in esame fa riferimento anche a tutte le normative, sempre successive all’emanazione del Dlgs 22/97, che costituiscono attuazione di specifiche direttive comunitarie.

Tutto ciò al fine di consentire una conoscenza completa ed esaustiva agli operatori ed alle Autorità deputate al controllo delle varie e spesso contraddittorie norme esistenti.

Ovviamente si è tenuto conto delle difficoltà operative incontrate dai soggetti citati in questi anni di applicazione del Dlgs 22/97 inserendo chiarimenti e precisazioni volte a fornire ai medesimi certezze comportamentali , al fine di limitare il ricorso, a causa di incertezze interpretative riferibili a norme non de tutto chiare, a singoli giudizi in sede di contenzioso, con il rischio di creare a parità di fattispecie diverse soluzioni ed indirettamente distorsioni di concorrenza.

Come meglio si vedrà nell’esame dettagliato articolo per articolo, si è cercato anche di adottare soluzioni in linea con le indicazioni in primis delle varie sentenze della Corte di Giustizia Europea ed anche degli elementi contenuti nelle varie procedure di infrazione esistenti a carico dell’Italia da parte della Commissione europea .Laddove peraltro la Commissione europea non ha voluto o potuto fornire indicazioni unitarie e vincolanti per tutti gli Stati membri –con la creazione di diverse norme nazionali interpretative- si sono trovate soluzioni basate sui contenuti delle varie sentenze emanate nel tempo dalla Corte di Giustizia europea alla quale ci si è letteralmente ricondotti, in relazione alle diverse fattispecie ad essa prospettate ,pur nella considerazione che tali sentenze possono fornire criteri indicativi, mutuati delle singole fattispecie prospettate e per di più a posteriori , e mai criteri generali esaustivi e completi. L’esigenza di fornire certezze comportamentali anche alla luce della necessità del rispetto del principio “nullum crimen sine lege” è d’altro canto una esigenza sentita da anni che ha creato diverse iniziative parlamentari.Valga per tutti il cahier di doléance contenuto nella relazione introduttiva dell’A.S. 4064 presentata nella scorsa legislatura ed al cui contenuto, del tutto condivisibile, si rinvia.

Si è fatto altresì tesoro della sempre crescente richiesta di semplificazione amministrativa volta ad evitare duplicazioni superflue mantenendo peraltro tutte necessarie precauzioni volte alla tutela prioritaria dell’ambiente

Nell’ottica di sviluppare una cultura volta a considerare la tutela dell’ambiente una opportunità e non una imposizione si sono inoltre previste una serie di agevolazioni burocratiche per le imprese virtuose dotate di sistemi di certificazione ambientali.

Va da ultimo segnalato che particolare cura è stata riservata alla disciplina transitoria volta a regolamentare il passaggio dalla preesistente normativa alla nuova al fine di evitare soluzioni di continuità pericolose per le stesse attività operative oltre che per quelle di controllo da parte delle competenti P.A.

Prima di passare al dettaglio delle singole norme ,si possono ricordare a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali novità introdotte:

1) Integrazione della disciplina contenuta nell'articolato , mediante espliciti rinvii, con gli altri decreti delegati nonché con gli ulteriori provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia.

2) Individuazione ed abrogazione delle disposizioni incompatibili con l'emanando decreto e definizione di una disciplina transitoria che fa salve le fonti secondarie vigenti fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dal decreto.

3) Revisione della disciplina delle bonifiche mediante conferma sostanziale dei parametri attualmente in vigore e superamento del sistema tabellare a favore del metodo di analisi del rischio,

3) Ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, senza porre gradi di gerarchia fra il recupero di materia prima secondaria ed il recupero energetico.

4) Introduzione, ai fini di assicurare il controllo sui rifiuti dal momento della loro produzione sino alla relativa trasformazione in materia prima secondaria, della possibilità di stipulare accordi di programma con l'obiettivo di consentire la piena tracciabilità del materiale sino all'impianto di effettivo impiego.

5) Miglioramento della definizione di deposito temporaneo, chiarendo definitivamente l'alternatività della disciplina a livello temporale e quantitativo, già prevista dalla normativa vigente.

6) Introduzione di una disciplina specifica sulle terre e rocce da scavo e sui materiali edilizi inerti non inquinanti, volta a confermare la loro sottrazione all'applicazione della normativa sui rifiuti laddove, conformemente alle indicazioni formulate dalla Commissione Europea, tali materiali siano utilizzati secondo le modalità previste da un progetto approvato e, se del caso, sottoposto a VIA.

7) Revisione della disciplina in materia di catasto dei rifiuti e di trasporto, fra l'altro prevedendo la soppressione dell'obbligo di denuncia al catasto per i produttori di rifiuti non pericolosi industriali, commerciali e artigianali ;

8) Ridefinizione dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti per Ambiti territoriali ottimali individuati dalle Regioni sulla base di appositi criteri,

9) Previsione della gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale mediante istituzione di appositi enti dotati di personalità giuridica.

10) Definizione delle modalità di affidamento del servizio in linea con quanto previsto dall'art. 113 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti locali) in relazione all'espletamento di gare disciplinate dai principi e dalle disposizioni comunitarie.

11) Previsione di una Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (già puntualmente disciplinata nel decreto delegato in materia di difesa del suolo, tutela e gestione delle risorse idriche), con il compito di assicurare l'osservanza dei principi e delle disposizioni in materia di risorse idriche e rifiuti. L'Autorità è articolata in due sezioni, l'una preposta alla vigilanza sul settore idrico, l'altra alla vigilanza su quello dei rifiuti; essa assorbe anche le funzioni del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti che divengono sostanzialmente le due sezioni operative dell'Autorità.

12) Razionalizzazione della disciplina in materia di autorizzazioni mediante: l'accorpamento in un'unica autorizzazione integrata dei vari titoli abilitativi attualmente previsti per la realizzazione e la gestione degli impianti; l'introduzione di un sistema semplificato per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese aderenti al sistema Ecolabel; il raccordo con la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lg. n. 59/2005.

13) Adeguamento della disciplina sulla gestione degli imballaggi alle direttive comunitarie, in particolare mediante il recepimento dei nuovi obiettivi indicati nella direttiva 2004/12 di aggiornamento della direttiva 94/62 di parametri per la definizione di imballaggio.

Per il sistema complessivo degli imballaggi è stata riaffermata la necessità di garantire la concorrenzialità ed economicità nella gestione del sistema, prevedendo, fra l'altro, la possibilità, su iniziativa degli operatori economici responsabili del raggiungimento degli obiettivi, di più consorzi di filiera.

Analoga impostazione viene riproposta per tutti i Consorzi già previsti dalla normativa vigente.

14) Complessiva rivisitazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani mediante una più razionale definizione dell'istituto.

15) Aggiornamento e rivisitazione dell'apparato sanzionatorio.